IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VENTRE, DEL MESE, MASTELLA, STEGAGNINI, MEMMI, MELE-LEO, BIANCHINI, SANGALLI, SORICE, SARETTA, FIORI, SCAIO-LA, VECCHIARELLI, GARAVAGLIA, SANZA, SILVESTRI, ZAMBON

Presentata il 20 marzo 1985

Norme per la dotazione di armi al personale di custodia e guardia notturna dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali

Onorevoli Colleghi! — È assai noto che il prezioso patrimonio artistico e archeologico, vanto della nostra civiltà millenaria, è sempre più sottoposto ad azioni criminose di ladri e di ricettatori, in una spirale di spregiudicatezza e di violenza.

La cronaca registra, purtroppo con sempre maggiore frequenza, episodi di

insufficienza delle strutture oggettive e soggettive poste a loro tutela.

Il nostro dovere di porre riparo al depauperamento di questo patrimonio, è un dovere verso tutte le nazioni civili oltre che verso le nostre comunità che traggono vantaggi anche economici dal flusso dei visitatori.

Uno dei rimedi consiste certamente ruberie di beni di valore inestimabile e di | nell'incremento della vigilanza e nella

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sua idoneità, obiettivo, quest'ultimo, che si ottiene (sul piano qualitativo) mediante l'armamento del personale di custodia e di guardia notturna.

Sarebbe infatti impensabile un servizio di custodia e vigilanza notturna affidato a cittadini privi di armi per difendersi da aggressioni di malviventi, determinati nella loro spregiudicatezza proprio dal valore ingente dei beni oggetto dei loro crimini.

Si è pensato così, da parte dei proponenti, di riprendere in esame un discorso già avviato alla fine del 1980 dal Ministero per i beni culturali ed ambientali e successivamente interrotto.

I motivi di perplessità nascenti da considerazioni finanziarie debbono cedere il passo dinanzi ai vantaggi che proprio sul piano di valori anche meramente economici derivano da una tutela del patrimonio che si vuole assicurare.

Si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge, nella fiducia di una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Durante il servizio istituzionale di sorveglianza notturna il personale di custodia e guardia notturna del Ministero per i beni culturali e ambientali è dotato di arma comune da sparo.

Deve essere impiegato nel servizio di sorveglianza armata solamente quel personale di custodia in possesso del riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Ministero dell'interno, come previsto dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, sostituito dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

ART. 2.

Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le sedi e i relativi contingenti di personale per l'espletamento del servizio di sorveglianza notturna armata.

Sedi e contingenti possono essere modificati per mutate esigenze.

Con decreto dello stesso Ministro è altresì determinato il numero complessivo delle armi comuni da sparo in dotazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali per l'espletamento del servizio di cui alla presente legge.

ART. 3.

Il direttore dell'istituto presso cui è previsto il servizio di guardia notturna armata provvede all'acquisto del numero delle armi occorrenti all'espletamento del servizio.

Al custode che presta servizio notturno è data in consegna un'arma di cui

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

all'articolo 1. Il custode è responsabile dell'arma che è in sua dotazione finché presta servizio notturno. L'arma può essere portata anche al di fuori della sede di servizio o per farvi ritorno.

Le spese occorrenti per l'acquisto delle armi, la loro manutenzione e quelle per l'addestramento al loro uso gravano sull'apposito capitolo di bilanci relativo alle spese d'ufficio e di funzionamento dell'Istituto di cui al primo comma.

ART. 4.

I custodi e guardie notturne durante il servizio diurno e notturno hanno l'obbligo d'indossare la divisa. L'inadempimento costituirà grave mancanza disciplinare.

Durante il servizio di guardia notturna armata i custodi e guardie notturne dipendono funzionalmente dal questore.

ART. 5.

Nel caso di mostre o altre manifestazioni culturali il servizio di guardia diurna può essere eccezionalmente espletato armato, previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali e del questore, ai quali il direttore dell'istituto rivolge richiesta.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con regolamento da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme per la disciplina del sevizio di custodia nelle gallerie, musei, monumenti, scavi di antichità, archivi e biblioteche dello Stato.